

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente MAGLIANO.*

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bosco ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mannironi.

IN SEDE REFERENTE, prosegue l'esame del disegno di legge: « *Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto* » (2367).

In apertura di seduta il Presidente Magliano ricorda le ragioni di particolare urgenza che hanno determinato la necessità della odierna riunione di Commissione e si augura che il provvedimento possa rapidamente passare in Assemblea.

Il relatore Monni, dopo aver richiamato i punti essenziali della precedente discussione, tratta di taluni argomenti che a suo avviso troveranno particolare eco nell'esame da parte dell'Assemblea. Circa la esclusione dal provvedimento di clemenza dei reati commessi a mezzo di stampa il senatore Monni afferma che l'esperienza lo induce a pensare che in questi casi la clemenza è inopportuna e che talvolta il giornalismo è strumento ingiusto di persecuzione; anche circa la questione della rinunciabilità del provvedimento di clemenza, da taluni richiesta, il relatore si pronunzia in

senso contrario, richiamando a questo proposito le disposizioni degli articoli 152 e 592 del Codice di procedura penale. Ulteriori osservazioni vengono svolte dal relatore circa la richiesta di soppressione dell'articolo 3 (alla quale egli è contrario), circa il problema della inclusione dei reati colposi, circa l'emendamento presentato dai senatori Sand e Tinzl (che a suo avviso riguarda una materia che esula dai limiti del provvedimento in esame), e circa la questione della recidiva.

Il senatore Massari, dopo aver ricordato che la relazione al disegno di legge classifica quest'ultimo come « provvedimento di generale clemenza », afferma che conseguentemente non è possibile operare discriminazioni e quindi escludere i reati colposi. Se un'eccezione è giustificata, secondo l'oratore, questa può riguardare esclusivamente i reati alimentari che hanno colpito e colpiscono in modo particolare la pubblica opinione. Altre osservazioni vengono svolte dal senatore Massari circa la esclusione dei reati previsti dalla legge Merlin, i reati di peculato e malversazione.

Il senatore Cornaggia Medici sottolinea la necessità di completare rapidamente l'iter del provvedimento e propone che la Commissione autorizzi il senatore Monni a presentare in Aula una relazione che tenga

conto delle osservazioni svolte durante la discussione.

Il senatore Capalozza, sostanzialmente d'accordo con le osservazioni del senatore Massari, afferma la inopportunità della esclusione dei reati colposi dal provvedimento di clemenza e si pronunzia infine contro la proposta di stabilire la rinunciabilità del provvedimento di clemenza.

Il senatore Papalia dopo avere rilevato che a suo avviso è in atto una tendenza ad agevolare la situazione penale dei minori, afferma di non ritenere che essi abbiano titolo per ulteriori particolari agevolazioni poichè godono già di una legislazione estremamente favorevole; sarebbe invece a suo avviso più opportuno stabilire un trattamento di favore per coloro che hanno superato i 70 anni di età, e modificare in conseguenza la lettera *d*) dell'articolo 1. Il senatore Papalia, d'accordo con il senatore Capalozza, deplora poi la esclusione dei reati colposi e conclude affermando che a suo avviso è invece giustificata la esclusione dei reati alimentari.

Il senatore Nencioni afferma che il provvedimento in discussione è viziato da taluni errori tecnici e da talune disarmonie; in particolare egli critica le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 e conclude affermando l'inopportunità della esclusione dei reati commessi a mezzo di stampa.

Il Presidente Magliano, dopo essersi dichiarato d'accordo con la proposta del senatore Cornaggia Medici, prega il relatore di tenere conto nella sua relazione anche dei problemi relativi al falso giuramento civile, ai reati finanziari e ai reati di ricettazione.

Il relatore Monni, dopo aver affermato la assoluta necessità di chiarire con esattezza gli orientamenti della Commissione, o almeno della sua maggioranza, circa talune questioni fondamentali, chiede a questo scopo la prosecuzione della seduta nel pomeriggio.

Il ministro Bosco, dopo aver ringraziato i membri della Commissione per la fattiva collaborazione, si dichiara favorevole alla proposta del relatore, proposta che viene infine accolta dalla intera Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato al pomeriggio.

La seduta è ripresa alle ore 17,45 sotto la Presidenza del Presidente Magliano.

La Commissione procede all'esame dei singoli articoli. Circa l'articolo 1 vengono in primo luogo esaminati gli emendamenti tendenti ad includere nella concessione di amnistia i reati commessi a mezzo di stampa. Il ministro Bosco si pronunzia contro tale inclusione ribadendo che tali reati sono particolarmente gravi perchè lesivi della personalità individuale. Dopo interventi del Presidente Magliano, dei senatori Capalozza, Picchiotti, Terracini e Monni (contrario alla inclusione proposta), la Commissione si pronunzia a maggioranza in senso contrario alla inclusione dei reati commessi a mezzo di stampa. Il relatore Monni propone poi, in relazione ad un emendamento modificativo della prima parte dell'articolo 3 (che si riserva di presentare), l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 1, del seguente tenore: « L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 444, 516, 528 e 530 del Codice penale ». Dopo ulteriore ampia discussione la Commissione si dichiara d'accordo sull'aggiunta del nuovo comma dell'articolo 1. La Commissione si dichiara invece a maggioranza contraria agli emendamenti dei senatori Picchiotti e Papalia tendenti ad una modificazione della lettera *d*) dell'articolo 1, all'emendamento del senatore Capalozza, tendente ad includere i reati connessi con vertenze sindacali, e ad altre proposte di modifica dell'originario testo dell'articolo 1.

La Commissione poi, respingendo proposte di modifica dei senatori Terracini e Leoni, e Picchiotti e Jodice, si dichiara a maggioranza favorevole al mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 2.

All'articolo 3 il relatore, senatore Monni, propone la seguente nuova formulazione: « Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultima parte dell'articolo precedente, non si applica ai reati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1, nonchè ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 521, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal

titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'articolo 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Il relatore chiarisce le ragioni che a suo avviso consigliano la distinzione delle esclusioni oggettive che riguardano l'amnistia (che formano oggetto dell'ultimo comma aggiunto all'articolo 1) da quelle che riguardano l'indulto; afferma infine l'opportunità di includere nell'elenco dei reati che godono di indulto anche i reati colposi. Dopo un'amplessissima discussione alla quale prendono parte il Presidente Magliano, il ministro Bosco, i senatori Capalozza, Ottolenghi, Genco, Bonadies, Picchiotti, Papalia e Cornaggia Medici, la Commissione a maggioranza dichiara di accogliere la nuova formulazione dell'articolo 3 proposta dal relatore.

Agli articoli 4, 5, 6 e 7 la Commissione a maggioranza si pronunzia in senso favorevole al mantenimento del testo attuale.

All'articolo 8 il senatore Capalozza propone la sostituzione delle parole: « 1° dicembre 1962 » con le altre: « 10 dicembre 1962 », ma accetta successivamente, dietro suggerimento del senatore Monni, la formulazione: « 8 dicembre 1962 ». A questo emendamento si dichiara favorevole il Ministro e successivamente l'intera Commissione. La Commissione si dichiara infine favorevole al mantenimento dell'attuale testo dell'articolo 9.

Al termine dell'esame dei singoli articoli il senatore Berlingieri, in relazione ad un emendamento presentato, propone che la Commissione esprima al Governo il voto perchè provveda a regolare con apposito disegno di legge la questione delle infrazioni disciplinari. La Commissione accoglie la proposta del senatore Berlingieri.

Infine la Commissione accoglie la proposta del Presidente Magliano di chiedere all'Assemblea la procedura urgentissima e autorizza a maggioranza il senatore Monni a riferire oralmente in Aula in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge con le modificazioni concordate nel corso della discussione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Venerdì 11 gennaio 1963, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-1963 (2400).

Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,45